

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 24 DEL 21 GIUGNO 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **SALDO 2023 E ACCONTO 2024 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 01.07.2024**

Entro il 01.07.2024 oppure entro il 31.07.2024 con maggiorazione dello 0,4%, è necessario versare il saldo delle imposte dovute per il 2023, così come l'acconto per il 2024, con le dovute eccezioni. In questa scheda riepiloghiamo le scadenze.

- **CREDITO DI IMPOSTA "ECOIMBALLAGGI"**

Nella Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi

- **CHIARIMENTI PROROGA BONUS PRIMA CASA UNDER 36**

Con la circolare 14/E del 18.06.2024 l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame le novità del "Decreto Milleproroghe 2024" in tema di bonus prima casa per i soggetti di età inferiore a 36 anni. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: DOMANDE DAL 10 LUGLIO 2024**

Sono stati fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande per i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) coerenti con la "strategia nazionale di Specializzazione intelligente". L'intervento, attivato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di 470 milioni di euro. Dal 10 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività: industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e di ricerca potranno presentare istanza per l'accesso agli incentivi.

### PRASSI DELLA SETTIMANA


---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 21.06.2024 AL 05.07.2024**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Dimissioni apprendista: ok al risarcimento per l'azienda**

L'apprendista che si dimette anticipatamente può essere obbligato a risarcire l'azienda per la formazione ricevuta. Lo ha stabilito il tribunale di Roma che con la sentenza 09 febbraio 2024 n. 1646 ha riconosciuto la validità di una clausola contrattuale che prevedeva la trattenuta di una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione impartita, in caso di recesso anticipato del lavoratore.

Il Tribunale ha qualificato questa clausola come un "patto di stabilità" e ha affermato che la sua inosservanza comporta conseguenze risarcitorie per il lavoratore. Nella pronuncia citata il tribunale ha respinto l'argomento del lavoratore secondo cui la clausola era illegittima perché introduceva condizioni vessatorie, sostenendo invece che l'ordinamento non pone limiti alla previsione di clausole di durata minima (anche dette patti di stabilità) correlate alla formazione prevista nel contratto di apprendistato. La validità del patto di stabilità è invece giustificata dal dispendio economico sostenuto dal datore di lavoro per la formazione del lavoratore.

La richiesta dell'azienda di avere un risarcimento da parte dell'apprendista che recede anticipatamente è dunque possibile, sempre che la specifica clausola sia presente nel contratto di assunzione.

### **Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni**

Con la legge di bilancio 2024 sono stati incrementati i fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) e istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario art.105-bis del decreto-legge n. 34 2020, conv in legge). Si tratta in particolare dell'esonero totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Con il [messaggio 2239 del 14 giugno 2024](#), INPS ha fornito modello e istruzioni per la richiesta e la fruizione in Uniemens. All'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza on-line "ERLI", volto alla richiesta del beneficio.

### **Sanzioni lavoro irregolare 2024: chiarimenti dall'Ispettorato**

Il 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, [tramite la nota 1091/2024](#), le nuove sanzioni previste dal decreto-legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti. Dal 2 marzo 2024, nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sia l'utilizzatore sia il somministratore saranno puniti con arresto fino a un mese o un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, in fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell'aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto-legge 19/2024 ha



incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l'aumento del 20% per le violazioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003.

### **Procreazione medica assistita: sono detraibili le spese estere?**

Con una FAQ del 19 giugno l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad un contribuente che chiedeva se fossero **detraibili nella dichiarazione dei redditi le spese per** la procreazione medica assistita **(PMA) effettuata all'estero.**

L'Agenzia risponde che, **in materia di PMA la disciplina di riferimento** è prevista dalla Legge n. 40/2004 e che le spese sostenute all'estero nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita sono detraibili **a condizione che:**

- a) **siano eseguite per le finalità consentite in Italia** (così come esplicitato da apposita dichiarazione di un medico specializzato italiano)
- b) **siano attestate da una struttura estera specificamente autorizzata** dall'Autorità competente del Paese estero.
- c) in presenza di documentazione sanitaria in lingua estera, **occorre produrre una traduzione in italiano** sulla base delle regole generali. Tuttavia, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

### **Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio**

Con un avviso del 13 giugno, il **MIMIT ha specificato che il pagamento del Diritto Camerale 2024 è posticipato al 31 luglio.** Nel comunicato si ricorda che l'articolo 37 del D.Lgs 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, **senza alcuna maggiorazione**, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni, **per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati** gli indici sintetici di affidabilità fiscale **(ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice.** Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi

- ◆ quelli che adottano il regime dei minimi,
- ◆ quelli che applicano il regime forfettario
- ◆ ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi.

Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

### **Fotovoltaiche imprese agricole: contributo a fondo perduto per produrre energia pulita**

Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare (MASAF) il Decreto prot. n. 176845, emanato in data 17 aprile 2024, che incrementa la dotazione finanziaria assegnata alla misura 'Parco Agrisolare' di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

Si ricorda vengono selezionati e finanziati progetti che prevedono **l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici** sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività dei Soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica e



unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di **riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica** delle strutture:

- ◆ rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro);
- ◆ realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
- ◆ realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria). Il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

*Concludiamo informando che il MIMIT ha pubblicato, in data 13 giugno 2024 il decreto che approva l'elenco delle imprese del settore radiotelevisivo cui sono riconosciuti i contributi.*



## SALDO 2023 E ACCONTO 2024 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 01.07.2024

Entro il **01.07.2024** oppure entro il **31.07.2024** con **maggiorazione** dello **0,4%**, è necessario versare:

- ◆ il **saldo** delle **imposte** dovute per il **2023**, così come
- ◆ l'**acconto** per il **2024**.

Fanno **eccezione** le **società di capitali** e gli **enti commerciali e non commerciali**, i quali sono tenuti al versamento a seconda dei termini di **approvazione del bilancio**.


Inoltre, per i c.d. "**soggetti ISA**", nel primo anno di applicazione del **concordato preventivo biennale** (ossia proprio il **2024**) vi è uno **slittamento automatico** dei **versamenti di 30 giorni**, senza alcuna maggiorazione.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SALDO 2023 E ACCONTO 2024 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 01.07.2024																																									
<p><b>PREMESSA</b></p>	<p>Per la maggioranza dei contribuenti, ossia <b>persone fisiche e società di persone</b>, è necessario procedere, <b>entro il 01.07.2024</b> (dato che il 30.06.2024 cade di domenica), con il <b>versamento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ del <b>saldo</b> delle <b>imposte</b> dovute per il <b>2023</b>;</li> <li>◆ del <b>primo acconto</b> per il <b>2024</b>.</li> </ul> <p>In alternativa i pagamenti possono essere <b>differiti di 30 giorni</b> (quindi con scadenza al <b>31.07.2024</b>), versando con una <b>maggiorazione</b> pari allo <b>0,4%</b> di quanto dovuto.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>A partire dalla stessa scadenza di cui sopra – anche con dilazione di 30 giorni – è possibile procedere con la <b>rateizzazione</b> degli stessi importi: nello specifico, a seguito di quanto previsto dal c.d. "Decreto Adempimenti e semplificazioni", sia per i <b>contribuenti</b> c.d. <b>privati</b> (persone fisiche non titolari di Partita Iva) che per gli <b>operatori economici</b>, le <b>scadenze</b> relative alla <b>rateizzazione</b> di saldo e acconto visti in precedenza sono riportate nella seguente <b>tabella</b>:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>RATA</th> <th>VERSAMENTO</th> <th>INTERESSI %</th> <th>VERSAMENTO (*)</th> <th>INTERESSI %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1<sup>a</sup></td> <td>1° Luglio</td> <td>0,00</td> <td>31 luglio</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2<sup>a</sup></td> <td>16 luglio</td> <td>0,17</td> <td>20 agosto</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>3<sup>a</sup></td> <td>20 agosto</td> <td>0,50</td> <td>16 settembre</td> <td>0,51</td> </tr> <tr> <td>4<sup>a</sup></td> <td>16 settembre</td> <td>0,83</td> <td>16 ottobre</td> <td>0,84</td> </tr> <tr> <td>5<sup>a</sup></td> <td>16 ottobre</td> <td>1,16</td> <td>18 novembre</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>6<sup>a</sup></td> <td>18 novembre</td> <td>1,49</td> <td>16 dicembre</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>7<sup>a</sup></td> <td>16 dicembre</td> <td>1,82</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %	1 <sup>a</sup>	1° Luglio	0,00	31 luglio	0,00	2 <sup>a</sup>	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18	3 <sup>a</sup>	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51	4 <sup>a</sup>	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84	5 <sup>a</sup>	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17	6 <sup>a</sup>	18 novembre	1,49	16 dicembre	1,5	7 <sup>a</sup>	16 dicembre	1,82		
RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %																																					
1 <sup>a</sup>	1° Luglio	0,00	31 luglio	0,00																																					
2 <sup>a</sup>	16 luglio	0,17	20 agosto	0,18																																					
3 <sup>a</sup>	20 agosto	0,50	16 settembre	0,51																																					
4 <sup>a</sup>	16 settembre	0,83	16 ottobre	0,84																																					
5 <sup>a</sup>	16 ottobre	1,16	18 novembre	1,17																																					
6 <sup>a</sup>	18 novembre	1,49	16 dicembre	1,5																																					
7 <sup>a</sup>	16 dicembre	1,82																																							



Per quanto riguarda, infine, le **società di capitali** (e gli **enti commerciali e non commerciali**) le scadenze dei **versamenti** dipendono dalla **data di approvazione del bilancio**, come segue:



Relativamente al **saldo 2023**, il D.Lgs 13/2024<sup>1</sup> ha stabilito la **possibilità**, per i c.d. "**oggetti ISA**"<sup>2</sup> – anche **minimi** e/o **forfettari** – così come per i **soci** di "**società trasparenti**"<sup>3</sup>, di procedere con i **versamenti nei successivi 30 giorni** dalle **scadenze** viste in precedenza (anche con la maggiorazione dello 0,40%).

Costoro potranno dunque versare quanto dovuto a titolo di saldo per il 2023:

- ◆ **entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione;**
- ◆ **entro il 30.08.2024 con maggiorazione dello 0,40%.**

Nel decreto correttivo al momento al vaglio del consiglio dei ministri sono in discussione ulteriori precisazioni sulle scadenze dei versamenti.

**SALDO 2023**

Il **saldo** dovuto per Irpef (e relative addizionali), Ires ed Irap si calcola come

<sup>1</sup> art. 37.


<sup>2</sup> ossia i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>3</sup> soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.



	<p><b>differenza tra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'imposta risultante dal modello Redditi e Irap 2024</b> (da presentare nel corso del 2024 per l'anno 2023), e</li> <li>◆ quanto versato a titolo di <b>acconto nel 2023</b>.</li> </ul> <p>Il saldo <b>non è dovuto se</b> il relativo <b>importo è non superiore a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>12 euro</b> per Irpef, relative addizionali ed Ires;</li> <li>◆ <b>10,33 euro</b> per Irap.</li> </ul> <p>Entro gli <b>stessi termini</b> previsti per l'<b>Irpef</b> è dovuto anche il <b>saldo</b> relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla <b>cedolare secca</b> (differenza tra quanto indicato nel quadro RB del modello Redditi PF 2024 e quanto già versato a titolo di acconto);</li> <li>◆ all'<b>IVIE</b> e all'<b>IVAFE</b>, determinata nel quadro RW del modello Redditi PF 2024.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le <b>società</b>, entro gli <b>stessi termini</b> previsti per l'<b>IRES</b> è dovuto anche il <b>saldo della maggiorazione IRES società di comodo</b>.</p>
<p><b>VERSAMENTO RIALLINEAMENTO MAGAZZINO</b></p>	<p>Coloro che hanno posto in essere la procedura di "<b>riallineamento del magazzino</b>" prevista dalla "Legge di Bilancio 2024", con riferimento alle <b>rimanenze dell'esercizio in corso al 30.09.2023</b> devono <b>versare l'imposta sostitutiva pari al 18%</b> in 2 rate, entro i termini previsti per le imposte sui redditi, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>prima rata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ entro il 01.07.2024 o entro il 31.07.2024 con maggiorazione dello 0.4% (soggetti "no ISA"), oppure</li> <li>✓ entro il 31.07.2024 o entro il 30.08.2024 con maggiorazione dello 0.4% (soggetti "ISA")</li> </ul> </li> <li>◆ <b>seconda rata</b> entro il 30.11.2024.</li> </ul> <p>Il saldo <b>non è dovuto se</b> il relativo <b>importo è non superiore a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>12 euro</b> per Irpef, relative addizionali ed Ires;</li> <li>◆ <b>10,33 euro</b> per Irap.</li> </ul> <p>Entro gli <b>stessi termini</b> previsti per l'<b>Irpef</b> è dovuto anche il <b>saldo</b> relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla <b>cedolare secca</b> (differenza tra quanto indicato nel quadro RB del modello Redditi PF 2024 e quanto già versato a titolo di acconto);</li> <li>◆ all'<b>IVIE</b> e all'<b>IVAFE</b>, determinata nel quadro RW del modello Redditi PF 2024.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda le <b>società</b>, entro gli <b>stessi termini</b> previsti per l'<b>IRES</b> è dovuto anche il <b>saldo della maggiorazione IRES società di comodo</b>).</p>
<p><b>ACCONTO 2024 - REGOLE GENERALI</b></p>	<p>Entro gli stessi termini per il versamento del saldo 2023, i contribuenti sono tenuti a versare anche la <b>prima rata dell'acconto 2024 di Irpef, Ires e Irap</b> (la seconda rata sarà poi versata nel mese di novembre 2024).</p> <p>Per la <b>determinazione dell'acconto</b> si possono utilizzare <b>due metodi:</b></p>



	<p><b>Storico</b></p> <p>l'acconto è determinato in base all'importo evidenziato al rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del modello Redditi 2024 per persone fisiche e società, rispettivamente;</li> <li>◆ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2024</li> </ul> <p><b>Previsionale</b></p> <p>l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2024. Ciò avviene prevalentemente qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2024 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2023. In questo modo, infatti, potrà effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico, o non effettuare alcun versamento.</p> <p> L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso</p>								
<p><b>ACCONTO IRPEF</b></p>	<p>Con l'utilizzo del metodo <b>storico</b>, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2024 deve essere pari al <b>100% dell'importo esposto nel rigo RN 34</b> – rigo differenza – del modello <b>Redditi PF 2024</b></p> <p>Sul piano operativo il versamento va effettuato in un'<b>unica soluzione</b> ovvero in <b>due rate</b> come schematizzato nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="464 1317 1458 2027"> <thead> <tr> <th>RIGO RN34 "DIFFERENZA"</th> <th>ACCONTO IRPEF 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NON SUPERIORE A € 51,65</td> <td>Non dovuto</td> </tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52</td> <td>Versamento in unica soluzione entro il <b>30.11.2024</b></td> </tr> <tr> <td>SUPERIORE A € 257,52</td> <td> <p>Versamento in <b>2 rate</b> a seconda che si tratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di soggetto c.d. <b>non ISA</b><sup>4</sup>, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>40%</b> entro il <b>01.07.2024</b> (oppure <b>31.07.2024</b> con la maggiorazione dello 0,40%),</li> <li>✓ <b>60%</b> entro il <b>30.11.2024</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ di soggetto c.d. <b>ISA</b>, che versa <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>50%</b> entro <b>01.07.2024</b> (oppure <b>31.07.2024</b> con la maggiorazione dello 0,40%),</li> <li>✓ <b>50%</b> entro il <b>30.11.2024</b></li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2024	NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto	SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il <b>30.11.2024</b>	SUPERIORE A € 257,52	<p>Versamento in <b>2 rate</b> a seconda che si tratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di soggetto c.d. <b>non ISA</b><sup>4</sup>, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>40%</b> entro il <b>01.07.2024</b> (oppure <b>31.07.2024</b> con la maggiorazione dello 0,40%),</li> <li>✓ <b>60%</b> entro il <b>30.11.2024</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ di soggetto c.d. <b>ISA</b>, che versa <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>50%</b> entro <b>01.07.2024</b> (oppure <b>31.07.2024</b> con la maggiorazione dello 0,40%),</li> <li>✓ <b>50%</b> entro il <b>30.11.2024</b></li> </ul> </li> </ul>
RIGO RN34 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2024								
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto								
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il <b>30.11.2024</b>								
SUPERIORE A € 257,52	<p>Versamento in <b>2 rate</b> a seconda che si tratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di soggetto c.d. <b>non ISA</b><sup>4</sup>, il quale versa <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>40%</b> entro il <b>01.07.2024</b> (oppure <b>31.07.2024</b> con la maggiorazione dello 0,40%),</li> <li>✓ <b>60%</b> entro il <b>30.11.2024</b>;</li> </ul> </li> <li>◆ di soggetto c.d. <b>ISA</b>, che versa <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>50%</b> entro <b>01.07.2024</b> (oppure <b>31.07.2024</b> con la maggiorazione dello 0,40%),</li> <li>✓ <b>50%</b> entro il <b>30.11.2024</b></li> </ul> </li> </ul>								

<sup>4</sup> non tenuto alla compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.






<p><b>ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE</b></p>	<p><b>L'acconto dell'Addizionale Comunale</b> all'Irpef si calcola come <b>differenza tra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il 30% dell'ammontare complessivo dell'addizionale</b> prevista dal comune ove risiede il contribuente alla data del 01.01.2024</li> <li>◆ <b>quanto eventualmente trattenuto</b> dal datore di lavoro/ente pensionistico a <b>titolo di acconto.</b></li> </ul>
<p><b>ACCONTO CEDOLARE SECCA</b></p>	<p>Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della <b>cedolare secca</b>, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il <b>rigo LC1, colonna 5 "Differenza"</b>.</p> <p>L'acconto è dovuto se l'importo indicato a tale rigo <b>supera 51,65 euro</b>, in tal caso è pari al <b>100%</b> del suo ammontare; <b>in caso contrario non è dovuto</b> alcun acconto.</p> <p>Se l'acconto è dovuto, occorre ricordare che il versamento va eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in unica soluzione se <b>l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;</b></li> <li>◆ in due rate se <b>l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52.</b> In questo caso: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la <b>prima rata</b> va versata nella misura del <b>40%</b>, entro il 01.07.2024 o 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%;</li> <li>✓ la <b>seconda rata</b> va versata <b>entro il 30.11.2024</b> nella misura del 60%.</li> </ul> </li> </ul> <p>In caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>applicazione della cedolare secca dal 2024, non è dovuto l'acconto 2024</b>, motivo per cui è possibile ridurre l'acconto IRPEF (considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all'imponibile IRPEF);</li> <li>◆ <b>fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2024, non è dovuto l'acconto IRPEF 2024</b>, e <b>l'acconto 2024</b> della cedolare può essere <b>determinato con il metodo previsionale.</b></li> </ul>
<p><b>CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI</b></p>	<p>Per i soggetti che adottano il <b>regime dei minimi</b><sup>5</sup> o il <b>regime forfettario</b><sup>6</sup>, occorre operare le seguenti distinzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i soggetti che hanno applicato il <b>regime dei minimi nel 2023</b> e proseguono nel <b>2024</b> devono versare l'<b>acconto dell'imposta sostitutiva del 5%</b>, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF;</li> <li>◆ i soggetti che hanno applicato il <b>regime forfettario nel 2023</b> e lo continuano nel <b>2023</b>, devono versare l'<b>acconto dell'imposta sostitutiva del 15%</b>, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF;</li> <li>◆ i soggetti che hanno adottato <b>nel 2023 il regime dei minimi e nel 2024</b> sono transitati nel <b>regime ordinario</b> (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l'<b>acconto 2024 dell'imposta sostitutiva;</b></li> <li>◆ i soggetti che hanno adottato <b>nel 2023 il regime forfettario e nel 2024</b> sono transitati nel <b>regime ordinario</b> (sia in contabilità semplificata che ordinaria) devono versare l'<b>acconto 2024 dell'imposta sostitutiva;</b></li> </ul>

<sup>5</sup> art. 27 del D.L. 98/2011.

<sup>6</sup> art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i soggetti che hanno applicato il <b>regime dei minimi nel 2023 e nel 2024</b> sono transitati nel <b>regime forfettario</b>, devono versare l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva dei minimi.</li> </ul>				
<p><b>ACCONTO IRES</b></p>	<p>In sede di versamento del saldo è dovuto anche l'<b>acconto IRES</b> da parte delle <b>società di capitali ed enti commerciali e non commerciali</b>.</p> <p>L'acconto è pari al <b>100%</b> dell'<b>"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"</b> esposta nei seguenti righi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ rigo <b>RN17</b> del modello <b>Redditi SC 2024</b>;</li> <li>◆ rigo <b>RN28</b> del modello <b>Redditi ENC 2024</b>.</li> </ul> <p> L'<b>acconto non è dovuto</b> se l'importo indicato ai righi visti in precedenza <b>non è superiore a 20,66 euro</b>.</p> <p>Salvo che il versamento della <b>prima rata non superi 103 euro</b>, il versamento va effettuato in <b>due rate</b>: in questo caso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>50%</b> dell'acconto dovuto è <b>versato</b> alla <b>scadenza della prima rata</b>;</li> <li>◆ il <b>residuo importo</b> alla <b>scadenza</b> della <b>seconda</b>, cioè <b>entro il 30.11.2024</b> se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (o entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione).</li> </ul>				
<p><b>ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO</b></p>	<p>Le <b>società di comodo</b> che risultano tenute nel 2023 all'applicazione della <b>maggiorazione del 10,50%</b> dell'<b>aliquota IRES</b>, in mancanza di possibili cause di esclusione o disapplicazione, devono versare l'<b>acconto 2024</b> anche relativamente a tale maggiorazione, entro gli <b>stessi termini</b> previsti per l'<b>IRES</b>.</p>				
<p><b>ACCONTO SRL IN REGIME DI TRASPARENZA</b></p>	<p>Le <b>Srl</b> che hanno optato per il <b>regime di trasparenza<sup>7</sup></b> determinano l'<b>acconto IRES</b> seguendo differenti modalità. Occorre in particolare seguire le casistiche riportate nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="464 1420 1458 1980"> <tr> <td data-bbox="464 1420 667 1794"> <p><b>PRIMO ANNO DI OPZIONE</b></p> </td> <td data-bbox="667 1420 1458 1794"> <p>società che <b>intende optare per la trasparenza dal 2024</b> (triennio 2024 – 2026) <b>deve versare l'acconto IRES 2024</b> calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con il <b>criterio storico</b>;</li> <li>◆ con il <b>criterio previsionale</b> (senza tenere conto della trasparenza).</li> </ul> <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="464 1794 667 1980"> <p><b>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</b></p> </td> <td data-bbox="667 1794 1458 1980"> <p>società che <b>ha già optato per il regime di trasparenza</b> alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il triennio 2022 – 2024;</li> <li>◆ il triennio 2023 – 2025;</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p><b>PRIMO ANNO DI OPZIONE</b></p>	<p>società che <b>intende optare per la trasparenza dal 2024</b> (triennio 2024 – 2026) <b>deve versare l'acconto IRES 2024</b> calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con il <b>criterio storico</b>;</li> <li>◆ con il <b>criterio previsionale</b> (senza tenere conto della trasparenza).</li> </ul> <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi.</p>	<p><b>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</b></p>	<p>società che <b>ha già optato per il regime di trasparenza</b> alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il triennio 2022 – 2024;</li> <li>◆ il triennio 2023 – 2025;</li> </ul>
<p><b>PRIMO ANNO DI OPZIONE</b></p>	<p>società che <b>intende optare per la trasparenza dal 2024</b> (triennio 2024 – 2026) <b>deve versare l'acconto IRES 2024</b> calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con il <b>criterio storico</b>;</li> <li>◆ con il <b>criterio previsionale</b> (senza tenere conto della trasparenza).</li> </ul> <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi.</p>				
<p><b>OPZIONE ANNI SUCCESSIVI</b></p>	<p>società che <b>ha già optato per il regime di trasparenza</b> alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il triennio 2022 – 2024;</li> <li>◆ il triennio 2023 – 2025;</li> </ul>				

<sup>7</sup> art. 116 e ss. del Tuir.



	<p><b>non deve versare l'acconto IRES 2024, in quanto sono obbligati i singoli soci.</b></p> <p>Qualora la società che ha optato per la trasparenza (triennio 2021-2023) intenda rinnovare l'opzione (triennio 2024-2026), non versa alcun acconto IRES 2024: in tal caso, è opportuno che la società richieda a ciascun socio (prima del termine di versamento degli acconti) la comunicazione (racc. A/R) relativa al rinnovo dell'opzione, in quanto è necessaria l'adesione di tutti i soci; ove ciò non fosse possibile, l'opzione non potrà essere rinnovata, e quindi la società risulterà obbligata al versamento dell'acconto IRES</p> <p><b>1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO</b> società che ha <b>optato per il regime di trasparenza</b> per il triennio 2021 – 2023 <b>e che non intende rinnovare l'opzione</b> per il triennio 2024 – 2026, <b>è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sulla base dell'imposta 2023 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione</b></p> <p><b>DECADENZA DAL REGIME</b> società per la quale si è verificata la <b>decadenza dal regime di trasparenza dal 2024</b> è <b>tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sull'imposta 2023 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza</b></p> <p>In ogni caso, <b>la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP.</b></p>
<p><b>ACCONTO IRAP</b></p>	<p>La <b>determinazione dell'acconto IRAP 2024</b> segue le <b>stesse regole</b> previste per l'<b>IRPEF/IRES</b>.</p> <p>La misura dell'acconto è pari al <b>100%</b> dell'<b>imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente</b>, indicata nel <b>rigo IR21</b> della dichiarazione IRAP e non è dovuto se l'<b>importo</b> è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non superiore a euro 51,65</b> per le <b>persone fisiche</b>;</li> <li>◆ <b>non superiore a euro 20,66</b> per gli <b>altri soggetti (IRES)</b>.</li> </ul> <p>Per le <b>Regioni in deficit sanitario</b> per le quali, ai fini del versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano applicazione <b>maggiorazioni di aliquota</b>, l'<b>acconto</b> dell'IRAP dovrà essere <b>determinato</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con il <b>metodo storico</b>, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta maggiorata;</li> <li>◆ con il <b>metodo previsionale</b>, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta maggiorata.</li> </ul>
<p><b>ACCONTO IVIE ED IVAFE</b></p>	<p>Anche il versamento dell'imposta <b>IVIE/IVAFAE</b> va effettuato con le <b>medesime regole</b> previste ai fini IRPEF.</p>




	<p>In particolare, si ricorda che il versamento in acconto 2024 risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>dovuto</b> se l'importo indicato nel rigo: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RW7, colonna 1 (IVIE);</li> <li>✓ RW6, colonna 1 (IVAFE);</li> </ul> </li> <li><b>supera</b> l'ammontare di <b>euro 51,65</b>;</li> <li>◆ <b>non dovuto</b>, e le imposte sono quindi versate <b>interamente a saldo</b>, se di ammontare <b>non superiore a euro 51,65</b>.</li> </ul> <p>Nella <a href="#">circolare n. 12/E del 31.05.2024</a> l'Agenzia delle Entrate ha affermato che <b>anche</b> per le <b>imposte patrimoniali</b> in questione vale il <b>limite minimo di versamento pari ad euro 12,00</b>.</p>											
<p><b>MODALITÀ DI VERSAMENTO</b></p>	<p>Per quanto riguarda le <b>modalità di presentazione del modello F24</b>, si ricordano le seguenti regole (così risultanti post "Legge di Bilancio 2024"<sup>8</sup>):</p> <table border="1" data-bbox="459 779 1474 1323"> <thead> <tr> <th>F24</th> <th>Soggetti</th> <th>Presentazione consentita</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A zero / a debito con compensazioni</b></td> <td><b>Tutti</b> (titolari e non di partita Iva)</td> <td>Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>A debito senza compensazioni</b></td> <td><b>Privati</b></td> <td>Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea</td> </tr> <tr> <td><b>Titolari di partita IVA</b></td> <td>Entratel /Fisconline remote/home banking</td> </tr> </tbody> </table>	F24	Soggetti	Presentazione consentita	<b>A zero / a debito con compensazioni</b>	<b>Tutti</b> (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)	<b>A debito senza compensazioni</b>	<b>Privati</b>	Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea	<b>Titolari di partita IVA</b>	Entratel /Fisconline remote/home banking
F24	Soggetti	Presentazione consentita										
<b>A zero / a debito con compensazioni</b>	<b>Tutti</b> (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)										
<b>A debito senza compensazioni</b>	<b>Privati</b>	Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea										
	<b>Titolari di partita IVA</b>	Entratel /Fisconline remote/home banking										
<p><b>COMPENSAZIONE</b></p>	<p>Per il <b>versamento del saldo 2023 e dell'acconto 2024</b> il contribuente può avvalersi della compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>"verticale"</b>, utilizzando <b>imposte/contributi</b> della <b>stessa natura</b> e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24;</li> <li>◆ <b>"orizzontale"</b><sup>9</sup>, utilizzando <b>imposte/contributi di natura diversa</b> e/o nei confronti di <b>diversi enti impositori</b>. Ciò richiede la compilazione del modello F24.</li> </ul> <p>In genere la <b>possibilità di compensazione</b> sorge dal <b>giorno successivo</b> a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui si è formato il credito.</p> <p>Tuttavia, in caso di <b>utilizzo in compensazione dei crediti</b> relative alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per <b>importi superiori a euro 5.000 annui</b><sup>10</sup>, <b>è necessaria</b> l'apposizione del <b>visto di conformità</b> alla relativa dichiarazione – a meno che non si rientri nel <b>regime premiale ISA</b>.</p>											

<sup>8</sup> art. 1, commi 94-98 della Legge 213/2023.

<sup>9</sup> di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

<sup>10</sup> importo modificato dall'art. 3 del D.L. 50/2017 (a decorrere dal 24.04.2017).



	<p><b>Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è attualmente pari a euro 2.000.000</b> per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.</p>
<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<p>Per gli <b>errori</b> legati al <b>versamento</b> dell'imposta trova applicazione la <b>sanzione</b> per <b>omesso/tardivo versamento</b>, pari al <b>30%</b> di quanto erroneamente versato.</p> <p>Fanno <b>eccezione</b> i versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ effettuati <b>entro 14 giorni</b> dalla scadenza, per i quali la sanzione è in misura pari all'<b>1% per ogni giorno di ritardo</b><sup>11</sup>;</li><li>◆ effettuati <b>entro 90 giorni</b> dalla scadenza, che vedono applicata la sanzione del <b>15%</b><sup>12</sup>.</li></ul> <p>Nel caso in cui vengano commesse delle irregolarità nel versamento delle imposte sui redditi è possibile procedere con la correzione spontanea (c.d. <b>ravvedimento operoso</b>), ottenendo la <b>riduzione</b> della <b>sanzione applicabile</b> in misura <b>crescente</b> rispetto al tempo trascorso dal momento dell'adempimento non effettuato o eseguito erroneamente.</p> <p> Resta ferma la possibilità di usufruire del c.d. <b>ravvedimento sprint</b>, sanando l'irregolare versamento entro 14 giorni dalla scadenza, con sanzione ridotta dello <b>0,1% per ogni giorno di ritardo</b>.</p> <p>Si ricorda che vanno corrisposti altresì gli <b>interessi legali</b> – calcolati a giorni – nella misura del <b>2,50%</b> a partire dal <b>01.01.2024</b></p>

<sup>11</sup> art. 13, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 471/1997.

<sup>12</sup> art. 13, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 471/1997.



## CREDITO DI IMPOSTA “ECOIMBALLAGGI”

Nella [Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio](#) è stato pubblicato il decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 2 aprile 2024 contenente i **criteri e le modalità** di applicazione del **credito d'imposta**<sup>13</sup>, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la **natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi** secondo la vigente normativa dell'unione europea e nazionale<sup>14</sup>.

In questa scheda ne riepiloghiamo le disciplina.

CREDITO DI IMPOSTA “ECOIMBALLAGGI”									
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Il cd. Credito di imposta “eco-imballaggi” è rivolto a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>a)</b></td> <td>sono <b>costituite, regolarmente iscritte</b> e “attive” presso il <b>registro delle imprese</b>;</td> </tr> <tr> <td><b>b)</b></td> <td>svolgono <b>un'attività economica in Italia</b>, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;</td> </tr> <tr> <td><b>c)</b></td> <td>si trovano nel <b>pieno e libero esercizio dei propri diritti</b> e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;</td> </tr> <tr> <td><b>d)</b></td> <td>hanno acquistato <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata</b> degli imballaggi in plastica ovvero</li> <li>◆ <b>imballaggi biodegradabili e compostabili</b> secondo la normativa UNI EN 13432:2002,</li> <li>◆ <b>imballaggi in carta</b> e cartone,</li> <li>◆ <b>imballaggi in legno</b> non impregnati o</li> <li>◆ <b>imballaggi derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro</b>;</li> </ul> </td> </tr> </table> <p>Per espressa previsione, sono in ogni caso <b>escluse dalle agevolazioni in commento</b>, le imprese:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) destinatarie di <b>sanzioni interdittive</b><sup>15</sup>;</li> <li>b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come <b>causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie</b> pubbliche o comunque a ciò ostative.</li> </ol>	<b>a)</b>	sono <b>costituite, regolarmente iscritte</b> e “attive” presso il <b>registro delle imprese</b> ;	<b>b)</b>	svolgono <b>un'attività economica in Italia</b> , disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;	<b>c)</b>	si trovano nel <b>pieno e libero esercizio dei propri diritti</b> e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;	<b>d)</b>	hanno acquistato <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata</b> degli imballaggi in plastica ovvero</li> <li>◆ <b>imballaggi biodegradabili e compostabili</b> secondo la normativa UNI EN 13432:2002,</li> <li>◆ <b>imballaggi in carta</b> e cartone,</li> <li>◆ <b>imballaggi in legno</b> non impregnati o</li> <li>◆ <b>imballaggi derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro</b>;</li> </ul>
<b>a)</b>	sono <b>costituite, regolarmente iscritte</b> e “attive” presso il <b>registro delle imprese</b> ;								
<b>b)</b>	svolgono <b>un'attività economica in Italia</b> , disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;								
<b>c)</b>	si trovano nel <b>pieno e libero esercizio dei propri diritti</b> e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;								
<b>d)</b>	hanno acquistato <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata</b> degli imballaggi in plastica ovvero</li> <li>◆ <b>imballaggi biodegradabili e compostabili</b> secondo la normativa UNI EN 13432:2002,</li> <li>◆ <b>imballaggi in carta</b> e cartone,</li> <li>◆ <b>imballaggi in legno</b> non impregnati o</li> <li>◆ <b>imballaggi derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro</b>;</li> </ul>								
<b>SPESE AMMISSIBILI, REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI</b>	<p>Sono ammissibili all'agevolazione le <b>spese, sostenute negli anni 2023 e 2024</b>, relative all'acquisto di:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>a)</b></td> <td><b>prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata</b>, o da altro <b>circuito post-consumo</b>, degli <b>imballaggi in plastica</b></td> </tr> </table>	<b>a)</b>	<b>prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata</b> , o da altro <b>circuito post-consumo</b> , degli <b>imballaggi in plastica</b>						
<b>a)</b>	<b>prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata</b> , o da altro <b>circuito post-consumo</b> , degli <b>imballaggi in plastica</b>								

<sup>13</sup> di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690 della legge di bilancio 2023,

<sup>14</sup> in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E, parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

<sup>15</sup> art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni



	b)	<p><b>imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili</b> secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:</p> <p>i. <b>gli imballaggi in carta e cartone</b>, ad eccezione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ degli imballaggi in carta stampati con inchiostri,</li> <li>✓ degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e</li> <li>✓ degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;</li> </ul> <p>ii. <b>gli imballaggi in legno non impregnati</b></p>
	c)	<p><b>imballaggi primari e secondari</b> derivanti dalla <b>raccolta differenziata della carta</b></p>
	d)	<p><b>imballaggi primari e secondari</b> derivanti dalla <b>raccolta differenziata dell'alluminio</b></p>
	e)	<p><b>imballaggi primari e secondari</b> derivanti dalla <b>raccolta differenziata del vetro.</b></p>

I prodotti e gli imballaggi di cui sopra devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste [dall'allegato 1 del decreto](#).

**L'effettività del sostenimento delle spese** oggetto di agevolazione deve risultare da **un'apposita attestazione** resa<sup>16</sup>

- ◆ dal presidente del collegio sindacale ovvero
- ◆ da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o
- ◆ da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o
- ◆ nell'albo dei periti commerciali o
- ◆ in quello dei consulenti del lavoro, ovvero
- ◆ dal responsabile del centro di assistenza fiscale.


A tal fine, l'attestazione certifica:

a)	<p><b>l'elenco delle spese ammissibili</b> ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite <sup>17</sup></p>
b)	<p><b>l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo</b> del soggetto proponente</p>
c)	<p><b>l'integrale pagamento delle fatture di acquisto</b> cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il <b>conto corrente intestato al soggetto richiedente</b> e con modalità che consentano la <b>piena</b></p>

<sup>16</sup> ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

<sup>17</sup> Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR




	<p><b>tracciabilità</b> dei pagamenti e <b>l'immediata riconducibilità</b> degli stessi alle relative fatture</p> <p><b>d)</b> <b>che l'impresa proponente non ha ottenuto</b>, a fronte delle <b>medesime spese</b> oggetto della richiesta di agevolazione, <b>altri benefici che si configurino come aiuti di Stato<sup>18</sup></b>.</p> <p> <b>Non sono ammissibili</b> alle agevolazioni le spese che, <b>non essendo utilizzate nel ciclo produttivo</b> del soggetto proponente, si configurano <b>unicamente come merce di rivendita</b> operata da imprese del commercio.</p>
<b>MODALITA' DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</b>	<p>Per accedere all'agevolazione, <b>i soggetti in possesso dei requisiti</b> devono <b>presentare al Ministero un'apposita istanza</b>, contenente i dati e le informazioni di <a href="#">cui all'allegato 2</a>, <b>esclusivamente per via telematica</b>, entro <b>sessanta giorni</b> dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (<a href="http://www.mase.gov.it">www.mase.gov.it</a>), comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale.</p> <p>Per ciascuno degli <b>sportelli annuali</b>, il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.</p> <p>Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta sono pari a <b>euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025</b>. Per ciascuno degli stanziamenti annuali, il Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione news del sito istituzionale, <b>dispone l'apertura di due distinti sportelli</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il <b>primo da attivare nell'annualità 2024</b> e avente ad oggetto le spese sostenute nel corso <b>dell'anno 2023</b>;</li><li>b) il <b>secondo da attivare nell'annualità 2025</b> e avente ad oggetto le spese sostenute nel corso <b>dell'anno 2024</b>.</li></ul> <p>Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il <b>possesso dei requisiti</b> previsti dal decreto, ivi inclusi quelli di <b>carattere tecnico</b> relativi ai beni rendicontati <a href="#">come indicati nell'allegato 1</a> e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, allegandone l'attestazione.</p> <p>Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli, i soggetti beneficiari <b>devono allegare all'istanza</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>la documentazione giustificativa</b> delle spese e del relativo pagamento, nonché</li><li>b) quella comprovante il possesso delle certificazioni.</li></ul>

<sup>18</sup> notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».





<b>AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE</b>	<p>L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria, nei limiti delle risorse disponibili, nella <b>misura del 36% delle spese ammissibili</b>, ed è <b>fruita sotto forma di credito d'imposta</b><sup>19</sup>.</p> <p><b>L'agevolazione massima</b> concedibile per il soggetto beneficiario, <b>nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025</b>, non può, comunque, <b>eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro</b>.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE</b></td> <td>Credito d'imposta di <b>36%</b> entro il limite annuale di <b>20.000 euro</b></td> </tr> </table> <p>Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.</p> <p> L'agevolazione <b>non è cumulabile</b>, con riferimento alle medesime spese, con <b>altre agevolazioni pubbliche</b> che si configurino come aiuti di Stato<sup>20</sup>.</p> <p>Tuttavia, il credito di imposta <b>è cumulabile con altre agevolazioni</b> che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, <b>a condizione che tale cumulo</b>, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, <b>non porti al superamento del costo sostenuto</b>.</p> <p>In generale, il credito d'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>non concorre alla formazione del reddito</b> ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive</li> <li>b) e <b>non rileva ai fini del rapporto</b> degli interessi <sup>21</sup></li> <li>c) <b>è utilizzabile esclusivamente in compensazione</b><sup>22</sup> senza l'applicazione dei limiti<sup>23</sup> presentando il <b>modello F24 unicamente</b> attraverso i <b>servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate</b>, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</li> </ol> <p>L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d) è <b>disponibile decorsi dieci giorni</b> dalla trasmissione dei dati.</li> </ol>	<b>AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE</b>	Credito d'imposta di <b>36%</b> entro il limite annuale di <b>20.000 euro</b>
	<b>AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE</b>	Credito d'imposta di <b>36%</b> entro il limite annuale di <b>20.000 euro</b>	
<b>CONTROLLI</b>	Ai fini dei controlli, il Ministero		

<sup>19</sup> ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

<sup>20</sup> notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.

<sup>21</sup> di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR

<sup>22</sup> ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

<sup>23</sup> di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244



	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>trasmette all'Agenzia delle entrate</b>, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari, <b>l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta concesso</b>. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. In maniera analoga, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.</li><li>2. <b>procede a effettuare idonei controlli e ispezioni</b>, a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.</li><li>3. <b>verifica, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), il rispetto</b> da parte del beneficiario del massimale previsto dai <b>Regolamenti "de minimis"</b> e procede alla registrazione dell'aiuto nel Registro.</li></ol> <p><b>I controlli in merito alla legittima fruizione</b> del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, <b>dall'Agenzia delle entrate</b>.</p> <p>Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero che, preve verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.</p>						
<b>REVOCA AGEVOLAZIONE</b>	<p>L'agevolazione concessa <b>è revocata dal Ministero nei seguenti casi:</b></p> <table border="1" data-bbox="464 1182 1458 1507"><tr><td data-bbox="464 1182 564 1368"><b>a)</b></td><td data-bbox="564 1182 1458 1368"><b>venga accertata</b>, successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli, <b>l'assenza di uno o più requisiti</b>, ovvero di <b>documentazione incompleta o irregolare</b>, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;</td></tr><tr><td data-bbox="464 1368 564 1417"><b>b)</b></td><td data-bbox="564 1368 1458 1417">il soggetto beneficiario <b>non consenta lo svolgimento dei controlli</b></td></tr><tr><td data-bbox="464 1417 564 1507"><b>c)</b></td><td data-bbox="564 1417 1458 1507">venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, <b>una indebita fruizione dell'agevolazione, totale e parziale</b></td></tr></table> <p>Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito.</p>	<b>a)</b>	<b>venga accertata</b> , successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli, <b>l'assenza di uno o più requisiti</b> , ovvero di <b>documentazione incompleta o irregolare</b> , per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;	<b>b)</b>	il soggetto beneficiario <b>non consenta lo svolgimento dei controlli</b>	<b>c)</b>	venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, <b>una indebita fruizione dell'agevolazione, totale e parziale</b>
<b>a)</b>	<b>venga accertata</b> , successivamente alla concessione dell'agevolazione, anche in esito allo svolgimento dei controlli, <b>l'assenza di uno o più requisiti</b> , ovvero di <b>documentazione incompleta o irregolare</b> , per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;						
<b>b)</b>	il soggetto beneficiario <b>non consenta lo svolgimento dei controlli</b>						
<b>c)</b>	venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, <b>una indebita fruizione dell'agevolazione, totale e parziale</b>						

## CHIARIMENTI PROROGA BONUS PRIMA CASA UNDER 36 NELLA CIRCOLARE 14/2024

Con la **circolare 14/E del 18.06.2024** l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame le **novità** del "Decreto Milleproroghe 2024" in tema di **bonus prima casa** per i **sogetti di età inferiore a 36 anni**, in particolare:

- ◆ circa la **possibilità di beneficiarne** anche in caso di **preliminari conclusi** nel corso del **2023**,



- ◆ in merito al **credito d'imposta** per chi, in pendenza della conversione in legge del Decreto, abbia **versato** le **imposte** dovute **senza considerare l'agevolazione** in questione.

In questa scheda riepiloghiamo i chiarimenti.

<b>CHIARIMENTI PROROGA BONUS PRIMA CASA UNDER 36</b>							
<b>PREMESSA</b>	<p>Il Decreto Milleproroghe 2024<sup>24</sup> contiene <b>disposizioni</b><sup>25</sup> che prevedono:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">la <b>proroga</b> dei <b>termini</b> per l'accesso alle agevolazioni per l'<b>acquisto della casa di abitazione</b> da parte dei <b>soggetti "under 36"</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">il riconoscimento di un <b>credito d'imposta</b>, per i medesimi soggetti, con riferimento agli <b>atti definitivi di acquisto</b> di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso <b>tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024</b><sup>26</sup></td> </tr> </table> <p>Con la <a href="#">circolare n. 14/e del 18.06.2024</a> l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti.</p>	la <b>proroga</b> dei <b>termini</b> per l'accesso alle agevolazioni per l' <b>acquisto della casa di abitazione</b> da parte dei <b>soggetti "under 36"</b>	il riconoscimento di un <b>credito d'imposta</b> , per i medesimi soggetti, con riferimento agli <b>atti definitivi di acquisto</b> di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso <b>tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024</b> <sup>26</sup>				
la <b>proroga</b> dei <b>termini</b> per l'accesso alle agevolazioni per l' <b>acquisto della casa di abitazione</b> da parte dei <b>soggetti "under 36"</b>							
il riconoscimento di un <b>credito d'imposta</b> , per i medesimi soggetti, con riferimento agli <b>atti definitivi di acquisto</b> di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso <b>tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024</b> <sup>26</sup>							
<b>PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA UNDER 36"</b>	<p>In linea generale, l'art. 64, commi da 6 a 10 del D.L. 73/2021<sup>27</sup> (c.d. "Decreto Sostegni-bis") ha <b>incentivato</b> l'<b>acquisto</b> della <b>casa di abitazione</b> da parte delle <b>persone più giovani</b> attraverso alcune <b>misure di favore</b>, che consistono:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>1)</b></td> <td>per le <b>compravendite non soggette a IVA</b>, nell'<b>esenzione</b> dal pagamento delle <b>imposte di registro, ipotecaria e catastale</b><sup>28</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>2)</b></td> <td>in caso di <b>atto soggetto a IVA</b>, nel <b>riconoscimento</b> di un <b>credito d'imposta</b> pari all'ammontare del <b>tributo corrisposto</b> in relazione all'acquisto, che può essere portato in diminuzione<sup>29</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce, ovvero</li> <li>◆ dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell'acquisto oppure in compensazione tramite modello F24</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>3)</b></td> <td>nell'<b>esenzione</b> dall'<b>imposta sostitutiva</b><sup>30</sup> per i <b>finanziamenti</b> erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'<b>immobile a uso abitativo</b><sup>31</sup></td> </tr> </table> <p>Fermo il quadro normativo "originario" appena delineato, le <b>modifiche</b> apportate dalla Legge di conversione del D.L. 215/2023 all'agevolazione in questione sono le <b>seguenti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è stato quale <b>prorogato</b> al <b>31.12.2024</b> il <b>termine</b> per l'<b>acquisto</b> della <b>casa di abitazione</b> – compreso il trasferimento della proprietà da cooperative</li> </ul>	<b>1)</b>	per le <b>compravendite non soggette a IVA</b> , nell' <b>esenzione</b> dal pagamento delle <b>imposte di registro, ipotecaria e catastale</b> <sup>28</sup>	<b>2)</b>	in caso di <b>atto soggetto a IVA</b> , nel <b>riconoscimento</b> di un <b>credito d'imposta</b> pari all'ammontare del <b>tributo corrisposto</b> in relazione all'acquisto, che può essere portato in diminuzione <sup>29</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce, ovvero</li> <li>◆ dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell'acquisto oppure in compensazione tramite modello F24</li> </ul>	<b>3)</b>	nell' <b>esenzione</b> dall' <b>imposta sostitutiva</b> <sup>30</sup> per i <b>finanziamenti</b> erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell' <b>immobile a uso abitativo</b> <sup>31</sup>
<b>1)</b>	per le <b>compravendite non soggette a IVA</b> , nell' <b>esenzione</b> dal pagamento delle <b>imposte di registro, ipotecaria e catastale</b> <sup>28</sup>						
<b>2)</b>	in caso di <b>atto soggetto a IVA</b> , nel <b>riconoscimento</b> di un <b>credito d'imposta</b> pari all'ammontare del <b>tributo corrisposto</b> in relazione all'acquisto, che può essere portato in diminuzione <sup>29</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce, ovvero</li> <li>◆ dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell'acquisto oppure in compensazione tramite modello F24</li> </ul>						
<b>3)</b>	nell' <b>esenzione</b> dall' <b>imposta sostitutiva</b> <sup>30</sup> per i <b>finanziamenti</b> erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell' <b>immobile a uso abitativo</b> <sup>31</sup>						

<sup>24</sup> **D.L. 215/2023** convertito, con modificazioni dalla [Legge 18/2023](#)

<sup>25</sup> all'art. 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies.

<sup>26</sup> data di entrata in vigore della Legge 18/2024.

<sup>27</sup> convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021.




<sup>28</sup> comma 6.

<sup>29</sup> comma 7.

<sup>30</sup> di cui all'art. 18 del D.P.R. 601/1973.

<sup>31</sup> comma 8.



	<p>edilizie ai soci – ai fini della fruizione delle <b>agevolazioni “prima casa under 36”</b>, limitatamente ai <b>sogetti</b> che abbiano <b>sottoscritto e registrato, entro il 31.12.2023</b>, il relativo <b>contratto preliminare</b>.</p> <p> Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del <b>dato letterale</b> della norma, il <b>beneficio non si applica</b>, quindi, nell’ipotesi in cui il <b>contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel 2024</b>; ciò a <b>prescindere</b> dalla circostanza che lo stesso sia redatto nella forma di <b>atto pubblico o scrittura privata</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ viene riconosciuto agli acquirenti un <b>credito d’imposta, d’importo pari alle imposte corrisposte in eccesso<sup>32</sup></b> per gli <b>atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024</b>;</li></ul> <p>L’Agenzia chiarisce che <b>queste novità non hanno modificato né i requisiti soggettivi</b> per accedere al beneficio<sup>33</sup> né il <b>regime agevolato</b> da applicare. Resta fermo che, per l’applicazione del beneficio di cui trattasi, devono <b>sussistere</b> anche le <b>condizioni</b> previste per l’<b>acquisto</b> della <b>“prima casa”<sup>34</sup></b>.</p> <p> Precisa poi l’autorità fiscale che l’<b>accesso all’agevolazione è consentito</b> anche in caso di <b>stipula di contratto preliminare</b> di acquisto della <b>sola pertinenza</b>, relativa a <b>immobile già acquistato</b> con i <b>benefici “prima casa”</b>.</p> <p>Evidenzia inoltre che, in <b>presenza dei requisiti</b> normativamente previsti, un <b>sogetto può beneficiare</b> dell’agevolazione <b>“prima casa under 36”</b> anche laddove il <b>preliminare d’acquisto</b> della prima casa sia stato <b>stipulato</b> (con contratto per persona da nominare) <b>da un terzo</b>.</p>
ISEE	<p>Come visto, l’accesso all’agevolazione è circoscritto ai <b>sogetti</b> che siano in possesso di un <b>ISEE non superiore a 40.000 euro annui</b>. La circolare precisa che il suddetto <b>requisito</b> deve <b>sussistere al momento</b> della <b>stipula del contratto definitivo<sup>35</sup></b>.</p> <p> In proposito, dato che l’agevolazione fiscale in esame interessa anche gli <b>atti definitivi stipulati prima del 29.02.2024</b>, l’Agenzia ritiene che laddove il contribuente, alla <b>data di stipula del rogito, non fosse munito</b> di certificazione <b>ISEE in corso di validità</b>, lo stesso possa <b>dimostrare il rispetto dei requisiti</b> qualora, anche <b>successivamente</b> a tale data, sia in <b>possesso</b> di una <b>certificazione ISEE</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>in corso di validità nell’anno 2024</b>;</li><li>◆ riferita allo <b>stesso nucleo familiare</b> in essere alla <b>data di stipula dell’atto</b>.</li></ul>

<sup>32</sup> rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi della normativa di cui al D.L. 215/2024 convertito in legge

<sup>33</sup> che si ricorda essere rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto definitivo è rogitato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

<sup>34</sup> indicate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 131/1986.

<sup>35</sup> si veda in merito, il paragrafo 1.2 della circolare n. 12/E/2021.



Con riferimento ai **contratti definitivi stipulati dal 01.03.2024<sup>36</sup>**, relativamente alle **modalità di attestazione dell'ISEE**, viene chiarito che l'ISEE ha **validità a decorrere dal 1° gennaio** o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, **fino al 31 dicembre** dell'anno a cui fa riferimento. Pertanto, il contribuente deve essere in possesso di un **ISEE in corso di validità** alla **data del rogito** visto che la sussistenza del **requisito ISEE** deve riscontrarsi alla **data di stipula del contratto** di acquisto della prima casa e che **non è possibile** ottenere un **ISEE** che abbia una validità **"retroattiva"**<sup>37</sup>. Il documento dovrà quindi essere stato richiesto in un **momento necessariamente antecedente** alla **stipula dell'atto**, mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (c.d. **"DSU"**) in data anteriore – o almeno contestuale – all'atto.

Il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve **dichiarare**:

<b>a)</b>	di avere un valore <b>ISEE non superiore a 40.000 euro</b>
<b>b)</b>	di essere in possesso della relativa attestazione <b>in corso di validità</b> o di aver <b>già provveduto a richiederla</b> , mediante presentazione di apposita DSU <b>in data anteriore</b> (o almeno contestuale) alla <b>stipula dell'atto</b>



A tal fine, è opportuno che nell'atto venga indicato il **numero di protocollo dell'attestazione ISEE** in corso di validità o, nel caso in cui non sia stata ancora rilasciata, il **numero di protocollo della DSU** presentata dal contribuente.

In ogni caso, laddove intervengano **variazioni** nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere **aggiornato entro due mesi dalla variazione**.

#### **CREDITO PER LE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO**

Con riferimento agli **atti definitivi di acquisto** di una casa di abitazione **stipulati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024**, la circolare segnala che il **contribuente**:

- ◆ che **non abbia ancora compiuto 36 anni** di età **nel 2024** (anno in cui l'atto è rogitato), e
- ◆ presenti un **valore ISEE non superiore a 40.000 euro** annui,

può usufruire di un **credito d'imposta** di importo pari alle **imposte corrisposte in eccesso** rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi della **proroga dei benefici** per l'acquisto a **prima casa under 36**.

Il credito d'imposta, nello specifico, è riconosciuto al contribuente in relazione:

<sup>36</sup> giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 215/2023.

<sup>37</sup> ossia rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto come, ad esempio, sulla base di una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022.



- |    |  |
|----|--|
| a) | alle <b>imposte di registro, ipotecaria e catastale</b> <sup>38</sup> , al lordo delle eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare |
| b) | all' <b>imposta sul valore aggiunto</b> <sup>39</sup>  |



La circolare chiarisce che il **beneficio fiscale** in esame **spetti** all'acquirente **anche** per un **importo** pari all'**imposta sui finanziamenti a medio/lungo termine** – versata dalle banche o dagli intermediari finanziari<sup>40</sup> – allo stesso **addebitato** per il **finanziamento erogato** in relazione all'immobile oggetto dell'agevolazione “under 36”.

Viene poi precisato che il credito d'imposta di cui trattasi **non è riconosciuto in via automatica** agli acquirenti: la relativa **fruizione presuppone**, infatti, che il **contribuente renda** al **notaio** una **dichiarazione**, con un **atto integrativo** redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto di trasferimento, in cui:

- ◆ **manifesti** la **volontà** di **avvalersi** dei **benefici fiscali** “prima casa under 36”,
- ◆ **dichiari** di essere in **possesso** dei relativi **requisiti richiesti dalla legge**.

In ordine all'**atto integrativo**, si ritiene che lo stesso:

- |    |   |
|----|---|
| a) | debba contenere la <b>dichiarazione del contribuente</b> di essere in possesso <b>dell'attestazione ISEE in corso di validità nel 2024</b> o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU <sup>41</sup> |
| b) | possa essere <b>stipulato anche in data successiva al 31.12.2024</b> (ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d'imposta)  |
| c) | <b>sia esente dall'imposta di registro</b> , in quanto stipulato al fine di usufruire dei benefici fiscali di cui al D.L. 73/2021, a seguito dell'entrata in vigore della novella normativa in esame                                    |

Detto credito d'imposta è **utilizzabile**:

- ◆ nel **periodo** compreso tra il **01.01.2025 e il 31.12.2025**;
- ◆ in **diminuzione**<sup>42</sup>
  - ✓ delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
  - ✓ delle **imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto, nonché in **compensazione c.d. “orizzontale”**<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> comma 6 dell'art. 64 in questione.

<sup>39</sup> successivo comma 7.


<sup>40</sup> ai sensi degli artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/1973.

<sup>41</sup> in proposito nella circolare n. 12/E/2021 è stato chiarito che è “opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente”.

<sup>42</sup> **modalità** previste dall'articolo 64, comma 7 del D.L. 73/2021

<sup>43</sup> ex D.Lgs 241/1997.



	 <p>Ne consegue che, in caso di acquisto tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024, <b>non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso</b>, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto.</p> <p><b>Non concorrono a formare il credito</b> sopra menzionato in favore dell'acquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ l'<b>imposta di registro versata</b>, in misura fissa, per la stipula del <b>contratto preliminare</b>;</li><li>◆ in caso di <b>acconto soggetto a IVA</b>, l'<b>ulteriore imposta versata</b>, in misura fissa, per tale pattuizione<sup>44</sup>.</li></ul> <p>Da ultimo, invece, le eventuali <b>imposte</b> (proporzionali) di <b>registro</b>, versate con riferimento ad <b>acconti e caparra confirmatoria</b> relativi al contratto <b>preliminare registrato entro il 31.12.2023</b>, con riguardo agli <b>atti stipulati nel periodo compreso tra il 01.03.2024 e il 31.12.2024</b>, possono essere <b>recuperate esclusivamente</b> tramite apposita <b>istanza di rimborso</b><sup>45</sup>, da presentarsi, a pena di decadenza, <b>"entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione"</b><sup>46</sup>.</p>
<b>ACQUISTO DI IMMOBILE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE</b>	<p>Nella circolare si precisa che le novità <b>non trovano applicazione</b> nell'ipotesi in cui il <b>contribuente acquisisca il diritto dell'immobile</b> in virtù di un <b>verbale di aggiudicazione</b> redatto nel 2023, qualora il successivo <b>decreto di trasferimento</b> immobiliare sia <b>emanato nel 2024</b>.</p> <p>Ciò in quanto, l'<b>agevolazione</b> fiscale in esame deve <b>applicarsi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ in relazione ai contratti di compravendita conclusi entro il 31.12.2024,</li><li>◆ a condizione che, entro il 31.12.2023 sia stato sottoscritto e registrato il "contratto preliminare di acquisto" della casa di abitazione.</li></ul>
<b>CREDITO D'IMPOSTA DA RIACQUISTO</b>	<p>L'Agenzia ricorda che il <b>credito d'imposta da riacquisto</b><sup>47</sup> <b>non spetta</b> in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>alienazione</b> di un'<b>abitazione acquisita precedentemente</b> con le agevolazioni "prima casa", e</li><li>◆ <b>successivo riacquisto</b>, entro l'anno, di un'<b>altra abitazione</b> usufruendo dell'<b>esenzione "prima casa under 36"</b>.</li></ul> <p>In riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024, la circolare chiarisce che, laddove a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto Milleproroghe 2024" gli acquirenti abbiano <b>manifestato</b>, con <b>atto integrativo</b>, la <b>volontà di avvalersi dei benefici fiscali</b> in esame, l'<b>atto definitivo di compravendita</b> deve considerarsi <b>"neutro"</b> rispetto alla maturazione del diritto al <b>credito d'imposta da riacquisto</b>.</p>

<sup>44</sup> la non recuperabilità di tali imposte è stata affermata nella circolare n. 12/E/2021, al paragrafo 2.1.

<sup>45</sup> sempre in linea con quanto affermato nella richiamata circolare n. 12/E/2021 (paragrafo 2.1).

<sup>46</sup> art. 77 del Tuir.

<sup>47</sup> di cui all'art. 7 della Legge 448/1998.





In ogni caso, il **credito d'imposta** previsto in seguito alla conversione in legge del "**Decreto Milleproroghe 2024**" è **riconosciuto** al contribuente **limitatamente** alle **imposte effettivamente versate** e, quindi, **al netto** del **credito d'imposta da riacquisto eventualmente** utilizzato.

#### **Esempio: Atto di riacquisto soggetto a registro**

Qualora Tizio:

- ◆ abbia stipulato, in data 18.01.2024, un atto definitivo di compravendita di immobile "prima casa" in riferimento al quale le imposte di registro e ipocatastali complessivamente dovute ammontavano a 3.000 euro, e
- ◆ abbia usufruito del credito d'imposta da "riacquisto prima casa" per 1.000 euro (quale importo corrispondente all'imposta versata in riferimento al precedente acquisto agevolato),
- ◆ versando il residuo importo, pari a 2.000 euro,

Tizio potrà usufruire del credito d'imposta limitatamente alle imposte effettivamente versate in eccesso (pari, quindi, a 2.000 euro).





## SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: DOMANDE DAL 10 LUGLIO 2024

### INTRODUZIONE

In attuazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati **fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande** riguardanti i progetti di **ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del Mezzogiorno** (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) coerenti con la *“Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”*. L'intervento, attivato nell'ambito del **Fondo per la crescita sostenibile**, ha uno stanziamento di **oltre 470 milioni** di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

**Dal 10 luglio**, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività:

- ◆ industriali,
- ◆ agroindustriali,
- ◆ artigiane,
- ◆ di servizi all'industria e di ricerca

**potranno presentare istanza per l'accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale**, gestore della misura per conto del Ministero.

Attenzione al fatto che già a partire **dal 25 giugno** i soggetti interessati potranno **precompilare le domande** tramite la procedura informatica disponibile al link:

<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>

### INDICE DELLE DOMANDE


1. Che cosa è la **specializzazione intelligente**?
2. Quali sono le **risorse disponibili**?
3. **A chi si rivolge la misura**?
4. **Cosa finanzia la misura**?
5. Quali sono le **modalità e i termini di presentazione della comunicazione**?
6. Dove si possono **reperire maggiori informazioni**?

### DOMANDE E RISPOSTE

#### D.1. COSA È LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE?



QR code per accesso allo storico delle [circolari](#).



**R.1.** La misura "Specializzazione intelligente" sostiene la realizzazione di progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** di rilevanza strategica per il sistema produttivo. L'apertura dell'intervento è destinata al sostegno dei progetti realizzati nelle **Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno**:

Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

L'agevolazione è attivata nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) ed è destinata al **sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del FRI** (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), accompagnati da contributi diretti alla spesa a sostegno delle attività.

I progetti ammissibili devono essere

- ◆ coerenti con le aree tematiche della **Strategia nazionale di specializzazione intelligente** (SNSI) ovvero
- ◆ finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

L'intervento, prevede il concorso di Cassa depositi e prestiti e delle banche finanziatrici convenzionate aderenti all'Associazione bancaria italiana, ed è disciplinato dal [decreto 14 settembre 2023 del Ministro delle imprese e del made in Italy](#).

## D.2. QUALI SONO LE RISORSE DISPONIBILI?

**R.2.** Come anticipato, per l'agevolazione dei progetti, da realizzare nelle Regioni meno sviluppate, sono disponibili 470 milioni di euro così suddivisi:

- ◆ **328 milioni di euro** per la concessione dei **finanziamenti agevolati**, a valere sulle risorse del FRI;
- ◆ **145,43 milioni di euro** per la concessione dei **contributi diretti alla spesa**, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

**Per quanto riguarda i contributi alla spesa**, questi sono disponibili per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili di progetto pari a :

<b>30%</b>	<b>piccole imprese</b>
<b>25%</b>	<b>Medie imprese</b>
<b>15%</b>	<b>Grandi imprese</b>
<b>10%</b>	<b>maggiorazione spettante</b> , nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 6 dell'articolo 25 del regolamento n. 651/2014 in relazione ai progetti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (regioni meno sviluppate, ricadenti nelle aree dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE), a quelli che <b>prevedono partenariati con piccole e medie imprese</b> , ovvero condizioni per l'ampia



diffusione dei risultati o l'accesso agli stessi a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie.

**Finanziamenti agevolati** di Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al **50 per cento**.

In caso di accesso da parte delle piccole e medie imprese alla maggiorazione del contributo alla spesa del 10 per cento, il finanziamento agevolato è concedibile in misura pari al 40 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Al **finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario**, di importo non inferiore al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono ricevere una positiva valutazione creditizia da parte di una banca finanziatrice.

L'elenco delle banche finanziatrici aderenti sarà pubblicato sul sito della Cassa depositi e prestiti, una volta conclusa la procedura di convenzionamento tra Ministero, Associazione bancaria italiana e Cdp.

### D.3 A CHI SI RIVOLGE LA MISURA?

**R.3.** L'agevolazione si rivolge a imprese **di qualsiasi dimensione**

- a) con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni,
- b) che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e i Centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

### D.4. COSA FINANZIA LA MISURA?

**R.4.** L'intervento sostiene **progetti di ricerca e sviluppo** coerenti con le aree tematiche della SNSI, con particolare riguardo allo sviluppo delle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali:

materiali avanzati e nanotecnologia;
fotonica e micro/nano elettronica;
sistemi avanzati di produzione;
tecnologie delle scienze della vita
intelligenza artificiale;
connessione e sicurezza digitale.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate

- a) alla **realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi** o
- b) al notevole miglioramento** di prodotti, processi o servizi **esistenti**.

I progetti ammissibili inoltre devono:

#### CARATTERISTICHE PROGETTI AMMISSIBILI




essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 20 milioni di euro
avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi
essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

#### D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE?

R.5. Con [decreto direttoriale 7 maggio 2024](#) sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

**Dalle ore 10.00 del giorno 10 luglio 2024** le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale **d'importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro**.

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal **25 giugno 2024**.



#### D.6. DOVE SI POSSONO REPERIRE MAGGIORI INFORMAZIONI?

R.6. In generale, sulla pagina dedicata alla misura è possibile leggere le varie risposte alle domande più frequenti (FAQ).

<b>RISPOSTE DOMANDE FREQUENTI</b>	<a href="#">FAQ</a>
-----------------------------------	---------------------

In particolare, per quanto riguarda l'accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi mail:

PROBLEMATICHE	INDIRIZZO MAIL
---------------	----------------



Utilizzo procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore per la presentazione delle proposte progettuali a valere sull'intervento	<a href="https://fondocrescitasostenibile.mcc.it">https://fondocrescitasostenibile.mcc.it</a>
Informazione presentazione progetti	<a href="mailto:info_domandefcs@mcc.it">info_domandefcs@mcc.it</a>
informazioni sull'attuazione e rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo	<a href="mailto:info_fcs@mcc.it">info_fcs@mcc.it</a>
soli quesiti di natura normativa, relativi all'interpretazione delle disposizioni attuative	<a href="mailto:INFO_RS-FCS@mimit.gov.it">INFO_RS-FCS@mimit.gov.it</a>



## PRASSI DELLA SETTIMANA

### CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024](#)

Misure in materia di **agevolazione prima casa under 36** (Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»).

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 267777 del 17 giugno 2024](#)

Criteri per l'**individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024** con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

[Provvedimento 267204 del 17 giugno 2024](#)

Accertate le **medie dei cambi** delle valute estere del mese di **maggio 2024**.

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 30 del 17.06.2024](#)

Versamento, mediante modello F24, delle **somme dovute per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni** di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 133 del 17.06.2024** alla **n. 138 del 20.06.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2024](#)



## LO SCADENZARIO DAL 21.06.2024 AL 05.07.2024

Lunedì 24 giugno 2024	Ultimo giorno utile per l'annullamento del 730 e del modello Redditi correttivo del 730 inviato tramite <a href="#">l'applicativo web</a> .
Martedì 25 giugno 2024	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);</li><li>◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),</li></ul> relativi alle operazioni effettuate nel <b>mese di maggio 2024</b> , per i soggetti Iva con obbligo mensile.
Mercoledì 26 giugno 2024	Ultimo giorno utile per <b>annullare</b> tramite <a href="#">l'applicativo web</a> il <b>modello Redditi</b> (e i modelli R-PF correttivi ad esso collegati) già inviato con modello F24.
Domenica 30 giugno 2024	Trasmissione telematica della <b>dichiarazione IVA IOSS</b> relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) <b>del mese precedente</b> , da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. <b>Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.</b>
Domenica 30 giugno 2024	Termine ultimo entro il quale le <b>associazioni e le società sportive dilettantistiche</b> devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2021 (art. 7 comma 1 quater), contenente la Riforma dello sport (in luogo del precedente termine del 30.12.2023).
Domenica 30 giugno 2024	<b>Versamento dell'imposta sostitutiva</b> del 16% (in unica soluzione o come prima rata di tre annuali) dovuta per la rivalutazione fiscale <b>di terreni e partecipazioni</b> posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2024, non in regime



d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Termine ultimo anche per la predisposizione della **perizia giurata** di stima da un professionista abilitato.

Lunedì 1° luglio 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **maggio 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ **pagobollo** on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sermetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì 1° luglio 2024

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a maggio 2024** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza





del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica**.

Lunedì 1° luglio 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti** delle imposte risultanti dalle **dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, **il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024**, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato (il termine ordinario del 30 giugno, cadendo di domenica, fa slittare la scadenza al 1° luglio).

**I non titolari di partita Iva** potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

**ATTENZIONE: I soggetti ISA** (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), **tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, **per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale**, possono



---

effettuare i suddetti versamenti **entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.**

---

Lunedì 1° luglio 2024

Invio all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione** contenente i **dati relativi all'imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax- DST)**, introdotta dall'art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l'imposta **sui servizi digitali** colpisce i **sogetti esercenti attività d'impresa** che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell'anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano **congiuntamente**:

- ◆ un ammontare complessivo dei ricavi - ovunque realizzati - di almeno **750 milioni di euro**, di cui
- ◆ non meno di **5,5 milioni di euro** realizzati nel territorio dello Stato tramite **servizi digitali**.

Si tratta dunque di **sogetti aziendali di dimensioni significative**. I soggetti passivi d'imposta applicheranno alla **fornitura dei servizi digitali**, un'imposta pari al **3% ai ricavi imponibili**. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta.

**La dichiarazione** deve essere trasmessa annualmente all'Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il [modello DST DIGITAL SERVICES TAX](#), entro il 31 marzo di ciascun anno.

---

Lunedì 1° luglio 2024

Presentazione al competente Comune della **dichiarazione IMU/IMPi**, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la **dichiarazione IMU ENC**, in questo caso la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

---

Lunedì 1° luglio 2024

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di

---



beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

---

Lunedì 1° luglio 2024

**Gli Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

---

Lunedì 1° luglio 2024

Versamento della **seconda e ultima rata** dell'imposta sostitutiva a seguito dell'estromissione **agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale** dell'immobile strumentale relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022 e con effetto dal 1° gennaio 2023.

---

Lunedì 1° luglio 2024

I **contribuenti IVA** che hanno presentato il modello **Dichiarazione IVA 2024** e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 **entro il 30 giugno 2024** (1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica), devono versare **in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2023** risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento** (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 1° luglio 2024), tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Lunedì 1° luglio 2024

Versamento della **sesta rata** della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto



dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale**.

**Attenzione:** il decreto legge 39/2024 ha riscritto il calendario della regolarizzazione, fissandone al **31 maggio 2024** il termine ultimo per il perfezionamento. Entro quella data andavano rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute. **Per quanto riguarda le violazioni relative all'anno 2021** e a quelli precedenti, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisognava versare le **prime cinque rate** (quelle in scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), **mentre le restanti tre**, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per quanto riguarda invece le **violazioni relative all'anno 2022**, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024.

Lunedì 1° luglio 2024

Le **imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)** devono provvedere al **versamento del diritto annuale 2024** alla Camera di Commercio di appartenenza, **in unica soluzione**, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo: 3850** - Diritto camerale, da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali". Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

Per la consultazione degli importi dovuti per il 2024 leggi la [nota del MIMT n. 383421](#).

**Attenzione:** per i **soggetti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) e che dichiarano ricavi



---

o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, **il pagamento del Diritto Camerale 2024 può essere effettuato entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.**

---

Lunedì **1° luglio 2024**

Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) per la **rottamazione del magazzino**, ovvero l'adeguamento delle esistenze iniziali all'1.1.2023.

---

